

LEGGE REGIONALE MOLISE 9 dicembre 1991 n. 23

Proroga termine di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, art. 5

(B.U.R. n. 25, 16 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, già prorogato con la legge regionale n. 15 del 20 giugno 1988 al 30 giugno 1991 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1991.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.